



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 33

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D'ADDEA	ROSARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAGNOLI	LUISA ANNA	Relatore
<input type="checkbox"/>	GUIDA	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3379/14
depositato il 03/06/2014

- avverso la sentenza n. 1396/21/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

difeso da:
TRECCHI MICHELE GIOVANNI
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D011001688/2011 IRPEF-ADD.REG. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D011001688/2011 IRPEF-ALTRO 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D011001701/2011 IRPEF-ADD.REG. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D011001701/2011 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 33

REG.GENERALE

N° 3379/14

UDIENZA DEL

06/07/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

4754/15

PRONUNCIATA IL

6/07/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

4/7/2015
Il Segretario
P. Rossi / M. Rossi

all'

SVOLGIMENTO

Con atto depositato in data 3 giugno 2014 il signor

, codice fiscale

, nato a Milano in data 1

e residente in via

, elettivamente domiciliato in via Roma n° 26

Arona presso il dr. Stefano Noro, commercialista, che lo rappresenta e assiste in forza di delega stesa in calce al ricorso introduttivo unitamente al dr. Michele Giovanni Trecchi, commercialista, ha proposto appello avverso la sentenza numero 1996/21/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione ventunesima, in data 13 dicembre 2013 e depositata in data 11 febbraio 2014 che ha respinto il ricorso r.g.r. numero 12900/11, con riferimento agli avvisi di accertamento numero T9D011001688/2011 e numero T9D011001701/2011 della Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Milano, condannando il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.395,00 di spese del grado.

Detti avvisi sono stati emessi nell'ambito di una indagine finanziaria relativa a incrementi patrimoniali in quanto il signor [] risultava possedere beni indice di una capacità contributiva superiore ai redditi dichiarati.

La Commissione di primo grado, dopo avere respinto l'istanza di sospensione, rigettava il ricorso anche nel merito ritenendo che il ricorrente non avesse adempiuto all'onere probatorio, avendo indicato solamente alcuni cespiti ereditati e l'alienazione di alcuni immobili, mentre l'ufficio provava l'esistenza di ulteriori movimenti finanziari non giustificati così che l'allegazione di tali cespiti non copriva l'accertamento effettuato dall'ufficio.

Il ricorrente proponeva, quindi, ricorso per i seguenti motivi:

- illegittimità della sentenza nella parte in cui viene specificato che il “redditometro” dispensi l’Agenzia dal fornire qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei beni – indice e, in ogni caso, ove viene affermato che la parte non ha assolto l’onere della prova contraria;
- illegittimità della sentenza ove convalida il reddito accertato in quanto il ricorrente non avrebbe concretamente dedotto in merito all’esistenza, addotta dall’Agenzia, di ulteriori movimenti finanziari non giustificati;
- illegittimità della sentenza ove vengono ritenute fondate le presunzioni reddituali derivanti dal possesso dei beni – indice.

Con nota depositata in data 17 giugno 2015 si è costituito l’ufficio impositore contestando, in primis, la inammissibilità del ricorso in appello in quanto in esso non sono indicati esplicitamente i vizi della sentenza impugnata suscettibili di essere rilevati.

L’Agenzia richiama poi tutte le argomentazioni già svolte in primo grado, in particolare rileva che le movimentazioni di danaro operate sui conti della madre del [redacted] non costituiscono rendicontazione ufficiale della banca e non trovano capienza in base agli importi spesi di cui alla tabella delle movimentazioni dell’avviso giacché l’importo totale in uscita dai conti correnti è pari a euro 213.300,00 a fronte di incrementi patrimoniali di euro 348.780,00.

All’udienza in data 6 luglio 2015 la causa viene trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Osserva questa Commissione tributaria regionale che l’appello è fondato e va accolto con conseguente annullamento della sentenza di primo grado.

del.

Il ricorrente, all'età di sette anni, ha avuto una eredità pari a quasi un miliardo di vecchie lire: la madre otteneva dal Giudice tutelare l'autorizzazione a vendere le quote di proprietà del minore relative a vari beni immobili siti in Buccinasco con onere di reinvestire il ricavato in titoli e obbligazioni.

Circostanza questa ampiamente provata e documentata attraverso la produzione della relativa documentazione bancaria e immobiliare che ha tracciato ogni singola operazione, né avrebbe potuto essere diversamente data la minore età del .

Dalla documentazione si evince che a ogni incremento patrimoniale contestato dall'Agenzia corrisponde un disinvestimento patrimoniale di titoli, tracciato in banca e documentato sin dalla fase dell'accertamento con adesione.

Quanto ai redditi presunti per il possesso di alcuni beni – indice il ricorrente ha dichiarato che in quegli anni egli era ancora uno studente universitario e, quindi, completamente a carico della madre come dimostra il fatto che dal 2001 all'anno 2008 il . ha frequentato l'università e solamente nel 2008 ha avuto un incarico presso l'università di Milano con un guadagno lordo pari a euro 17.500,00.

Anche la recente Cassazione – sentenza numero 6396 in data 28 gennaio 2014 – ha affermato a chiare lettere che l'articolo 38 non impone affatto la dimostrazione dettagliata dell'impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento ma richiede al contribuente di vincere la presunzione, semplice o legale che sia, che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi.

Insomma, in breve, al contribuente fa capo il semplice onere di dimostrare la esistenza dei redditi e nessuna altra prova deve dare circa la effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata.

La documentazione prodotta risulta esaustiva sia per quanto attiene agli acquisti degli immobili sia per quanto riguarda i movimenti sul conto corrente bancario.

Alla luce delle sopra riportate considerazioni, pertanto, preso atto delle argomentazioni addotte dalle parti in lite, esaminata la documentazione acquisita al fascicolo di udienza, rigettata ogni altra eccezione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Da ultimo, tenuto conto della materia del contendere e dell'esito del giudizio, questa Commissione tributaria regionale ritiene che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione tributaria regionale di Milano – sezione XXXIII –


P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Milano, 6 luglio 2015

Il Presidente

Dr. Rosaria D'Addea



Il Relatore

dr. Luisa Anna Cagnoli

